



TRIBUNALE DI VERBANIA
Ufficio del Giudice per le Indagini preliminari
Ordinanza ai sensi dell'art. 233 commi 1 e 1 ter C.P.P.

Il Giudice per le Indagini preliminari, dr. Beatrice Alesci,

- letta la richiesta depositata dal Difensore di _____, ai sensi dell'art. 233 C.P.P., finalizzata ad ottenere autorizzazione per il proprio consulente tecnico ad esaminare reperti in sequestro ed effettuare accertamenti tecnico-ballistici;
- visto il parere negativo formulato in data 5.9.2012 e 3.10.2012 dai Pubblici Ministeri;
- sentita la Difesa all'udienza camerale del 12.11.2012, così osserva.

Rilevato che, secondo la giurisprudenza formatasi alla luce della riforma introdotta con Legge 7/12/2000 nr.397, alla parte è oggi possibile procedere ad attività sostanzialmente ricognitive o descrittive (quali, a titolo esemplificativo, fotografare un documento o una cosa ovvero riprenderla con mezzi audio-visivi o rilevare la planimetria di un luogo e così via) e, come tali, tendenzialmente ripetibili, mentre non è viceversa consentito procedere a verifiche che comportino un'alterazione dello stato dei luoghi o della cosa, destinati per loro natura ad incidere sulla originaria conservazione del bene;

- preso atto del contenuto delle richieste difensive, e rilevato che, se da un lato le operazioni peritali per cui si richiede l'autorizzazione rappresentano una sorta di "controprova" per la Difesa, trattandosi di accertamenti tecnici cui la Procura ha già dato corso, dall'altro le stesse non comportano, quantomeno in linea di principio, una possibile alterazione delle cose in sequestro, dal momento che in relazione a bossoli, cartucce e proiettili, il consulente di parte chiede di poter effettuare delle fotografie con apparecchiature a forte ingrandimento, e quanto al "fascione" dell'auto, lo stesso dovrebbe essere solamente riposizionato sulla stessa onde poter ripetere l'esperimento giudiziale/prova balistica consistente nella misura degli spazi a disposizione di eventuale sparatore nell'angusta strada ove i fatti per cui si procede hanno avuto luogo;
- ritenuto, in ogni caso, che il dettato letterale "esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano" utilizzato dall'art. 233 C.P.P. non sia di per sé di ostacolo alla possibilità per il consulente di parte di spostare temporaneamente le stesse dal luogo ove sono custodite, qualora ciò sia assolutamente necessario (dandosi il caso sovente della necessità di utilizzare strumentazioni ed apparecchiature che non possono essere trasportate) ed ovviamente seguendo quelle "prescrizioni" dettate dal giudice proprio al fine di evitare il rischio di alterazione dei reperti o dello stato dei luoghi (ragionando a contrario, il disposto di cui al comma 1 ter art. 233 C.P.P. non avrebbe senso); ritenuto che l'inciso trascritto abbia quale evidente finalità quella di impedire l'alterazione dello stato dei luoghi o dei reperti sottoposti a sequestro, non già impedire alla Difesa di esercitare il proprio diritto di effettuare accertamenti e rilievi tecnici in casi, come l'attuale, in cui non ricorrano gli estremi di cui agli artt. 392 C.P.P. o 360 C.P.P.

- ritenuto che le operazioni tecniche di cui la Difesa chiede l'autorizzazione al compimento, da parte del proprio consulente tecnico dott. Pietro Benedetti, possono pertanto essere compiute da questi presso lo Studio di Collebeato (BS) via Vittorio Alfieri 4 (quanto ad esame dei bossoli, cartucce e proiettile), e che parimenti possa essere data la possibilità allo stesso di effettuare l'esame balistico richiesto, riposizionando il profilato in plastica sull'auto
 il tutto alla costante presenza della PG (che la Procura vorrà individuare), che si delega altresì sin d'ora al trasporto dei reperti allo studio di Collebeato (operazione questa che la Difesa ha anticipato non comporterà più di una mezza giornata di lavoro) presso il consulente dott. Benedetti.
- Con l'espresso divieto di alterare in alcun modo i suddetti reperti ovvero lo stato dei luoghi

PQM

Autorizza la Difesa istante ad espletare gli accertamenti tecnici di cui alla richiesta 12.10.2012 in atti, con le modalità e seguendo le prescrizioni di cui in motivazione.
 Manda la Procura per l'Indicazione di Ufficiali o Agenti di PG da delegare al trasporto dei reperti ed a presenziare a tutti gli accertamenti tecnici.
 Si comunichi, anche via fax, al difensore istante, ed alla Procura.
 Verbania, 16.11.2012

Il Giudice per le Indagini Preliminari
 Dott.ssa Beatrice ALESCI

Depositato in Cancelleria

17/11/2012

UFFICIALE GIUDIZIARIO
 Anna Maria Campanini